

Si da atto che, preliminarmente il Presidente procede alla votazione dei singoli articoli del Regolamento.

L'art.1 è approvato con 18 voti favorevoli espressi per appello nominale 18 componenti votanti su 26 componenti presenti, astenuti 8 (Basta, d'Errico, Fraticelli, Gatta M., La Torre, Lurdo, Pecorella, Quitadamo).

Gli articoli dal n.2 al n. 6 sono approvati per alzata di mano con 18 voti favorevoli e 8 astenuti (Basta, d'Errico, Fraticelli, Gatta M., La Torre, Lurdo, Pecorella, Quitadamo).

L'art.7 su proposta dell'Assessore al Bilancio Piccolo Rocco è emendato come segue:

Al comma 3 dopo le parole << ... **non può essere omessa.** >> aggiungere le parole: << **la documentazione deve essere in originale** >>. il comma 5 viene eliminato.

L'articolo così come emendato è approvato per alzata di mano con 18 voti favorevoli e 8 astenuti (Basta, d'Errico, Fraticelli, Gatta M., La Torre, Lurdo, Pecorella, Quitadamo).

I restanti articoli 8 e 9 sono approvati con lo stesso identico risultato.

Al termine si procede alla votazione del provvedimento nel suo complesso.

L'Assessore al Bilancio e Programmazione Economica, Sig. Rocco Piccolo, sulla base della relazione predisposta dal Dirigente del 3° Settore, Dott. Francesco Zoccano, riferisce quanto segue:

L'art. 77 del D.lgs. 267/2000 stabilisce testualmente:" 1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché componenti degli organi di decentramento";

L'art. 84 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come integralmente sostituito dall'art. 2, comma 27, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008), prevede:" 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente (...) sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato- Città ed autonomie locali;

Con Decreto Interministeriale del 3 dicembre 2008 (Interno - Economia) sono stati fissati i contenuti e le cifre da corrispondere agli amministratori locali differenziando le misure di rimborso tra missioni istituzionali svolte nel territorio nazionale, fuori dal comune in cui ha sede l'ente di appartenenza dell'amministrazione locale, e missioni svolte fuori dal territorio nazionale.

Nel primo caso, all'amministratore locale spetta, il seguente rimborso forfetario:

€ 230,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;

€ 200,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;

€ 65,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;

€ 35,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 km dalla sede dell'ente di appartenenza;

Inoltre è stato previsto che le suddette misure non sono cumulabili tra loro, mentre la durata della missione include anche i tempi occorrenti per il viaggio. Invece, in caso di missioni istituzionali all'estero, le suddette misure possono essere incrementate, con specifico atto deliberativo dell'ente locale, fino ad un massimo del 15 per cento.

Questo incremento non trova applicazione nei confronti degli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno precedente, degli enti dissestati (art. 244 del D.Lgs. 267/2000) e degli enti in condizione di deficitarietà strutturale (art. 242 del D.Lgs. 267/2000), anche in presenza del previsto atto deliberativo. In mancanza di specifica deliberazione, trovano applicazione le stesse misure previste per le missioni svolte in ambito nazionale.

Il decreto, infine, rinvia all'autonomia regolamentare degli enti locali la possibilità di rivedere in diminuzione le misure forfetarie dei rimborsi, mentre gli enti dissestati e gli enti in condizione di deficitarietà strutturale sono tenuti ad applicare una riduzione di almeno il 5% degli importi dei rimborsi previsti;

Allo scopo il Servizio Ragioneria di questo Settore ha predisposto uno schema di "Regolamento per la disciplina dei rimborsi delle spese diverse da quelle di viaggio per gli amministratori locali, relative a missioni istituzionali";

IL DIRIGENTE'DEL 3° SETTORE
DOTT.FRANCESCO ZOCCANO

PROPOSTA

- di approvare l'allegato schema di "Regolamento per la disciplina dei rimborsi delle spese diverse da quelle di viaggio per gli amministratori locali, relative a missioni istituzionali";

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione e la proposta che precedono;

Visto il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visti gli allegati pareri, espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18 luglio 2000;

Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'emendamento proposto dall'Assessore al Bilancio e P.E.;

CONSIGLIERI

Come da trascrizione integrale acquisita agli atti in formato audio digitale perché ne formi parte integrante, documentale e probatoria;

Con 18 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 18 componenti votanti, su 26 componenti presenti, astenuti 8 (Basta, d'Errico, Fraticelli, Gatta M., La Torre, Lurdo, Pecorella, Quitadamo);

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente riportate, il "Regolamento per la disciplina dei rimborsi delle spese diverse da quelle di viaggio per gli amministratori locali, relative a missioni istituzionali" all. A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come emendato nel corso del dibattito consiliare.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DIVERSE DA QUELLE DI VIAGGIO PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI, RELATIVE A MISSIONI ISTITUZIONALI.

Art. 1

Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle missioni degli amministratori comunali in relazione al disposto dell'art. 84 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come integralmente sostituito dall'art. 2, comma 27, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.*

Art. 2

Missioni che danno diritto alle indennità

- 1. Compiono missione e conseguentemente hanno diritto di ottenere il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione delle indennità di missione, in conformità a quanto dispone il presente regolamento, gli Amministratori di questo Ente che in ragione del loro mandato, si rechino fuori dell'ambito territoriale del Comune nel quale svolgono l'attività per la quale sono stati eletti.*

Art. 3

Autorizzazioni

- 1. Tutte le missioni devono essere preventivamente autorizzate.*
- 2. Nel caso dei componenti della Giunta Comunale la missione è autorizzata dal Sindaco.*
- 3. Nel caso dei componenti del Consiglio Comunale la missione è autorizzata dal Presidente del Consiglio Comunale.*
- 4. Non è richiesta autorizzazione per le missioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.*
- 5. Il Dirigente del Settore competente deve essere sempre informato della missione, prima dell'effettuazione della stessa, al fine di verificare la disponibilità finanziaria e la legittimità ai sensi del presente regolamento.*

Art.4

Individuazione delle missioni

1. *Ai soli fini dell'applicazione del presente regolamento, le missioni degli Amministratori si distinguono in :
 - a) missioni nell'ambito del territorio nazionale;
 - b) missioni all'estero.*
2. *Costituisce missione, che sia stata preventivamente autorizzata, qualunque attività svolta dagli Amministratori al di fuori del territorio comunale direttamente e rigorosamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, ivi compresa la partecipazione a seminari di studi, congressi, convegni e riunioni in genere, aventi attinenza con l'attività dell'Amministrazione comunale e con le eventuali deleghe amministrative conferite.*
3. *Costituisce, altresì, missione direttamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, la partecipazione degli Amministratori alle riunioni degli organi delle associazioni internazionali, nazionali e regionali degli enti locali di cui fanno parte.*

Art. 5

Trattamento di missione in ambito nazionale

1. *Agli Amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo Ente in ambito nazionale, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché il seguente rimborso forfetario:
 - € 230,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
 - € 200,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
 - € 65,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
 - € 35,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 km dalla sede dell'ente di appartenenza.*
2. *La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.*
3. *Le misure di cui al precedente comma 1 non sono cumulabili tra loro.*

Art. 6

Trattamento di missione all'estero

1. *In occasione di missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale, le misure di rimborso previste dal precedente art. 5, comma 1 sono incrementate, con specifico atto deliberativo, del 10 per cento.*

Art. 7

Documentazione necessaria per il rimborso delle spese di viaggio

- 1. La documentazione inerente alle spese di viaggio effettivamente sostenute dagli Amministratori, necessaria per ottenere il rimborso deve essere presentata in originale.*
- 2. E' ammesso il rimborso delle spese di soggiorno riguardanti il pernottamento in albergo e delle spese di vitto nella misura e con le modalità stabilite nel precedente art. 5.*
- 3. Dovendosi applicare alle spese di soggiorno il rimborso forfetario per le stesse stabilite dal Decreto Ministeriale, le ricevute di pagamento pur non avendo diretta rilevanza ai fini della determinazione del relativo importo, la loro acquisizione, prescritta da norma di legge, non può essere omessa, la documentazione deve essere in originale.*
- 4. Non sono ammissibili ricevute con cancellazioni e/o correzioni senza la convalida degli esercenti.*

Art. 8

Modalità di liquidazione delle spese

- 1. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.*
- 2. Agli Amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.*

Art. 9

Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività del provvedimento di approvazione del Consiglio Comunale, ai sensi del 3° comma dell'art. 7 del vigente Statuto.*

**Art. 7 Documentazione necessaria per rimborso
delle spese di viaggio, pernottamento e pasti**

1. La documentazione inerente alle spese di viaggio effettivamente sostenute dagli amministratori, necessaria per ottenere il rimborso deve essere presentata in originale.
2. È ammesso il rimborso delle spese di soggiorno riguardanti il pernottamento in albergo e delle spese di vitto nella misura e con le modalità stabilite nel precedente art. 5.
3. dovendosi applicare alle spese di soggiorno il rimborso forfetario per le stesse stabilite dal Decreto Ministeriale, le ricevute di pagamento pur non avendo diretta rilevanza ai fini della determinazione del relativo importo, la loro acquisizione, prescritta da norma di legge, non può essere omessa. La documentazione deve essere prodotta in originale.
4. Non sono ammissibili ricevute con cancellazioni o correzioni senza la convalida degli esercenti.
5. Per missioni di durata inferiore a sei (6) ore in luoghi distanti almeno 60 km dalla sede comunale il rimborso forfetario di € 35,00 può prescindere dalla documentazione giustificativa.

*Articolo
semplice*

6. Per missioni di durata inferiore a sei ore in luoghi distanti almeno 60 km dalla sede comunale il rimborso forfetario di € 35,00 può prescindere dalla documentazione giustificativa.